



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. n.

/8.3

Roma, 05 MAR. 2018

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
SEDE

Oggetto: Corsi di formazione periodica per titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che di cose.

E' stato chiesto a questa Direzione Generale di chiarire se il limite di tre anni e sei mesi previsto dall'art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per poter frequentare un corso di formazione periodica utile a rinnovare la qualificazione CQC, trovi stretta attuazione anche nel caso in cui un soggetto titolare sia della qualificazione per il trasporto di persone che per il trasporto di merci (delle quali una con scadenza successiva a 3 anni e sei mesi) intenda rinnovarle entrambi sostenendo un unico corso di formazione periodica.

Al riguardo occorre evidenziare che la norma prevista dal citato art. 13, comma 11, del D.M. 20 settembre 2013 deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto al precedente comma 2, che consente al titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, di essere *"esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra categoria"*.

Alla luce delle citate norme, è consentito, in ogni caso, al titolare delle due qualificazioni in parola di rinnovarle entrambi frequentando un unico corso.

Resta fermo che, sulla base delle norme vigenti, il nuovo periodo quinquennale di validità delle due qualificazioni decorre dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo al competente Ufficio Motorizzazione civile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini



FF

